

XXI.

SEDUTA DI GIOVEDI' 18 OTTOBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ORONZO REALE**

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,20.**

**PRESIDENTE.** Ricordo alla Commissione che nella seduta dell'11 ottobre scorso è stato approvato il numero 31 dell'articolo 2.

Faccio altresì presente che, per disposizione della Presidenza della Camera, la seduta dovrà essere sospesa prima delle 10,30, per dar modo ai rappresentanti del MSI-destra nazionale di partecipare ad una riunione del loro gruppo.

Do lettura del numero 32:

« 32) obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento con l'indicazione dell'imputazione; obbligo del pubblico ministero di notificare immediatamente alla persona indiziata di reato ed alla persona offesa l'avviso di richiesta di archiviazione ».

L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo le parole:* « alla persona indiziata di reato », *aggiungere le seguenti:* « od alla persona oggetto delle indagini preliminari ».

**MANCO.** L'emendamento da me presentato si riferisce a certe puntualizzazioni fatte proprio dal sottosegretario Pennacchini nella scorsa seduta, a proposito della differenza intercorrente tra la posizione dell'« indiziato di reato » e quella della persona « oggetto delle indagini preliminari ». In quella occasione — come certamente i colleghi ricorderanno — abbiamo lungamente discusso in argomento, concludendo che andava evidenziata la differenza tra le due posizioni. Peraltro, a mio giudizio, l'avviso della richiesta di archiviazione dovrebbe avere come destinatario non solo l'indiziato di reato ma anche la persona oggetto delle indagini preliminari.

Colgo l'occasione per preannunciare che proporrò la soppressione del numero successivo, in quanto in esso si prevede ciò che è già contenuto in molti altri punti del disegno di legge.

**LOSPINOSO SEVERINI, Relatore.** Sono favorevole all'emendamento Manco al numero 32.

**PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Manco.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il numero 32 che, a seguito dell'emendamento testé approvato, risulta così modificato:

« 32) obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione, all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento con l'indicazione dell'imputazione; obbligo del pubblico ministero di notificare immediatamente alla persona indiziata di reato, od alla persona oggetto delle indagini preliminari ed alla persona offesa, l'avviso di richiesta di archiviazione ».

*(È approvato).*

Do lettura del numero successivo:

« 33) previsione di richiesta al giudice istruttore di un giudizio immediato ove non sia necessario procedere a indagini istruttorie ».

L'onorevole Accreman ha presentato il seguente emendamento.

*Sopprimere il numero 33.*

ACCREMAN. La mia proposta trae spunto dal fatto che il numero 33 a mio avviso non è che la ripetizione, in altri termini, della disposizione già contenuta nel numero 31.

PRESIDENTE. L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il numero 33.*

MANCO. L'ho già illustrato.

PRESIDENTE. Vorrei far notare che le disposizioni dei numeri 31) e 33) non sono perfettamente identiche: il numero 33) riguarda una richiesta rivolta al giudice istruttore, mentre il numero 31) dispone lo obbligo del pubblico ministero di promuovere, entro e non oltre 40 giorni dalla notizia del reato, o l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, oppure il giudizio immediato, ovvero l'istruzione.

ACCREMAN. In sede di esame del numero 31, mi fu fatto notare che un mio emendamento era superfluo, essendo intuitivo che la richiesta del pubblico ministero riguarda i casi in cui non è necessario procedere a indagini istruttorie.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La proposta di modifica formulata dall'onorevole Accreman deve essere ricollegata ai lavori svolti nella precedente legislatura, in cui la questione fu parimenti prospettata. Il numero 33 è stato inserito nel testo in esame in seguito ad una specie di compromesso, per cui si volle prevedere la possibilità di effettuare il giudizio immediato non soltanto su richiesta del pubblico ministero, ma anche su richiesta dell'imputato. Quest'ultimo punto fu proposto dall'onorevole Vassalli e fu contestato dal rappresentante del Governo. Al termine della discussione, prevalse la tesi dell'onorevole Valiante, relatore, in base alla quale si poteva lasciare al legislatore delegato la possibilità di configurare o meno la facoltà dell'imputato di chiedere il giudizio immediato. Infatti, il relatore affermò che in base a questa dizione la questione sarebbe rimasta aperta e avrebbe quindi potuto essere definita in seguito.

Questo è l'unico motivo per cui è in vita il numero 33.

PRESIDENTE. Il numero 33 trova applicazione non soltanto nei confronti del pubblico ministero, ma anche delle parti.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Infatti, mentre fino al numero 32 si parla solo di obbligo, nel numero 33 non si menziona più l'obbligo, ma figura una previsione generale di richiesta.

ACCREMAN. A seguito di queste precisazioni ritiro il mio emendamento.

MANCO. Anche io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

« 33) obbligo del giudice istruttore, a seguito della richiesta del pubblico ministero di cui al numero 31, di sentire immediatamente e contestualmente le parti costituite prima di decidere, in base agli elementi adottati dalle parti stesse, se procedere agli adempimenti di cui al numero 36, ovvero disporre il giudizio immediato o la archiviazione ».

SPAGNOLI. A seguito delle precisazioni che sono state fatte dal Governo e dal relatore il mio emendamento non deve intendersi più sostitutivo del numero 33, bensì aggiuntivo di un punto che potremmo inserire dopo il numero 34.

Se il Presidente consente, posso tuttavia brevemente illustrare tale emendamento. Si tratta puramente e semplicemente di inserire un principio che abbiamo già fissato, per i procedimenti relativi ai detenuti arrestati o fermati, nel numero 27.

Se la Commissione è d'accordo si potrebbe anche procedere subito all'approvazione di questa disposizione, salvo poi definirne la numerazione in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Si tratta infatti di un punto specifico, che fa parte a sé.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Trattandosi di estendere lo stesso principio che abbiamo inserito per gli imputati arrestati o fermati, esprimo sin d'ora parere favorevole all'approvazione dell'emendamento Spagnoli.

**PENNACCHINI**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo non ha obiezioni da fare se non di natura sistematica. Prima si vuole indicare tutto quello che può fare il pubblico ministero in caso di imputati arrestati e fermati; poi si aggiunge che le stesse disposizioni si applicano anche qualora non ci siano imputati arrestati: non sarebbe meglio fondere il tutto in un medesimo punto?

**SPAGNOLI**. Io sarei dell'opinione di approvare intanto il principio, con la riserva di inserirlo in un secondo momento nel posto giusto.

**PRESIDENTE**. Le faccio presente, onorevole Spagnoli, che l'obiezione del Governo acquista rilievo solo nell'ipotesi in cui il principio enunciato nel suo emendamento venga collocato in una sede piuttosto che in un'altra.

Ritengo pertanto che sia preferibile accantonare provvisoriamente l'emendamento Spagnoli, con la riserva di riprenderlo in esame al momento opportuno.

Pongo in votazione il numero 33 dell'articolo 2, nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura del numero successivo:

« 34) potere del pubblico ministero di richiedere il giudizio direttissimo, anche nei confronti di imputati non detenuti, ove non sia necessario procedere ad indagini istruttorie e l'imputato ne faccia richiesta, con facoltà del giudice del dibattimento di richiedere atti di istruzione ».

L'onorevole Accreman ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il numero 34.*

Prima di dare la parola all'onorevole Accreman, affinché illustri il suo emendamento, vorrei ricordare alla Commissione che, come ha detto in una rapida interruzione anche il rappresentante del Governo, il numero 34 fu oggetto, nelle passate legislature, di un *ping-pong* tra Camera e Senato, proprio perché conteneva la famosa « mannaia istruttoria », particolarmente cara ad alcuni senatori, ma che destava giudizi negativi presso la Camera dei deputati.

**ACCREMAN**. Nei punti precedenti abbiamo stabilito che il pubblico ministero

può chiedere tre cose al giudice istruttore: l'archiviazione, ovvero il giudizio immediato, qualora non siano necessarie indagini, ovvero ancora l'istruzione, quando le indagini appaiono necessarie. Abbiamo anche stabilito che davanti al giudice istruttore ha luogo un contraddittorio tra il pubblico ministero e le parti; ebbene, un giudizio direttissimo, accanto a quello immediato, non trova giustificazione concreta.

**PRESIDENTE**. Quello che ella dice, onorevole Accreman, è giusto. Però in base al giudizio direttissimo - o immediato, come lo abbiamo chiamato - avviene che quando non occorre l'istruzione bisogna immediatamente promuovere l'ordinanza di rinvio a giudizio. A questo punto, per amor di scienza è stato introdotto il giudizio direttissimo, che dà luogo ad una duplicazione.

**ACCREMAN**. Vorrei capire meglio la differenza.

**LOSPINOSO SEVERINI**, *Relatore*. La differenza consiste in questo: nel giudizio direttissimo è il pubblico ministero che fa valutazioni proprie, sorpassando il giudice istruttore; nel caso di giudizio immediato, invece, è il giudice istruttore che deve stabilire se siano necessarie o meno indagini istruttorie. Si introdurrebbe pertanto nel primo caso un'autonomia del pubblico ministero che non dovrebbe esistere nel sistema che andiamo ad instaurare.

**ACCREMAN**. È esatto.

**SPAGNOLI**. Non solo: a mio avviso anche questa disponibilità delle parti del processo non rientra nel sistema nuovo che stiamo elaborando. Abbiamo sempre sostenuto la necessità di un controllo sulle parti.

**LOSPINOSO SEVERINI**, *Relatore*. A me sembra, inoltre, che tale innovazione sia pericolosa in quanto attribuisce al giudice del dibattimento la facoltà di richiedere atti di istruzione.

**ACCREMAN**. Mi richiamo ancora una volta ad una sentenza della Corte costituzionale per la quale è invalida la scelta del rito (e in questo caso si configura proprio tale ipotesi) da parte del pubblico ministero se non interviene su di essa il controllo del giudice.

SPAGNOLI. È inammissibile che la scelta del dibattimento sia rimessa alla disponibilità e all'accordo fra le parti. Ci deve essere un momento di valutazione che, secondo noi, deve essere rappresentato dal giudice istruttore.

ACCREMAN. Bisognerebbe comprendere qual è la diversa valutazione che dà il pubblico ministero nei due casi in cui si pone in questa situazione: cioè, egli deve decidere se chiedere il giudizio immediato al giudice istruttore oppure se promuoverlo direttamente di propria iniziativa.

PRESIDENTE. L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « e l'imputato ne faccia richiesta », *con le seguenti:* « o l'imputato ne faccia richiesta ».

MANCO. Lo do per svolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere le parole:* « con facoltà del giudice del dibattimento di richiedere atti di istruzione ».

SPAGNOLI. Anche questo emendamento si illustra da sé.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sarei dell'opinione di sopprimere il numero 34 in quanto esso può far sorgere moltissime perplessità. Innanzitutto, va rilevato che tale disposizione è praticamente contraria al sistema che tendiamo ad instaurare; in secondo luogo, sostanzialmente, non fa che ripetere disposizioni già approvate. Per questi motivi, pertanto, ribadisco la mia opposizione all'approvazione del numero 34.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il punto in esame ha sollevato una sostanziale diversità di opinioni fra i due rami del Parlamento, ed inoltre ha dato luogo ad un lungo dibattito che ha impegnato le Camere nella quarta e nella quinta legislatura. Ricordo, a tale riguardo, anche per un omaggio doveroso al nostro Presidente, che nel disegno di legge presentato dall'allora ministro Reale si prevedeva lo « ampliamento del giudizio direttissimo a tutti i casi nei quali non ricorra la necessità di indagini istruttorie»: su questo punto si discusse a lungo.

Inizialmente prevalse la tesi del relatore Valiante, che introdusse il principio del giudizio immediato, caratterizzandolo mediante l'affidamento al pubblico ministero della facoltà di richiederlo. Il Senato, in omaggio a quel principio molto caro a certa autorevole corrente dottrina, introdusse l'altro principio della cosiddetta « mannaia istruttoria », condizionando l'effettuazione di tale giudizio alla richiesta avanzata dall'imputato. La Camera, in seconda lettura, ritenne opportuno non discostarsi molto dalla dizione approvata dal Senato, ma reintrodusse la parola « direttissimo », per cui, ad un certo punto, non si comprese più quale differenza intercorresse tra il giudizio direttissimo e quello immediato.

Ora, al riguardo, io debbo concordare con le osservazioni che militano a favore dell'accettazione dell'emendamento Accreman. Mi sembra infatti che, al di là dei vari motivi che potrebbero indurre ad una scelta piuttosto che ad un'altra, debbano prevalere le ragioni di chiarezza e di certezza da parte del legislatore delegante nel formulare norme precise in materia, in rapporto ad una sua ben individuata volontà. Per questi motivi, facendo più premio sulle mie convinzioni personali che non su un atteggiamento generale del Governo, ritengo di dover accettare l'emendamento Accreman.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'emendamento interamente soppressivo presentato dall'onorevole Accreman, accettato dal relatore e dal Governo.

(E approvato).

Gli emendamenti Manco e Spagnoli sono assorbiti dall'intervenuta soppressione del numero 34.

Torniamo quindi all'emendamento Spagnoli inizialmente formulato come sostitutivo del numero 33) e che, come i colleghi ricordano, avevamo deciso di collocare dopo il numero 34). Ne do nuovamente lettura:

« Obbligo del giudice istruttore, a seguito della richiesta del pubblico ministero di cui al numero 31, di sentire immediatamente e contestualmente le parti costituite prima di decidere, in base agli elementi adottati dalle parti stesse, se procedere agli adempimenti di cui al numero 36) ovvero disporre il giudizio immediato o l'archiviazione ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono favorevole all'approvazione di questo testo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Condivido il parere favorevole espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Spagnoli, di cui ho testè dato lettura, accettato dal relatore e dal Governo.  
(*È approvato*).

La disposizione ora approvata, pertanto, verrà inserita, con il numero 34, nel disegno di legge, al posto del numero 34 testè soprappreso.

Poiché al numero successivo non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare. Io porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

« 35) attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza ».

(*È approvato*).

Do lettura del numero successivo:

« 36) attribuzione al giudice istruttore, al fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato ovvero se sia necessario il dibattimento, del potere di compiere atti di istruzione, limitati comunque soltanto agli accertamenti generici e agli atti non rinviabili al dibattimento, nonché a quelli indispensabili chiesti dall'imputato ».

L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

« 36) attribuzione al giudice istruttore, al fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato ovvero se sia necessario il dibattimento, del potere di compiere atti istruttori limitati comunque agli accertamenti generici, alle perizie, nonché agli atti che non sono ripetibili al dibattimento; assunzione da parte del giudice istruttore della prova testimoniale solo allorché sia indispensabile e non rinviabile al dibattimento: in modo sommario, salvo il caso delle deposizioni a futura memoria; obbligo del giudice istruttore, che dispone di ufficio la prova testimoniale, o la ammette su richiesta del pubblico ministero o su istanza delle parti private e dei difensori, di indicare nel provvedimento i motivi che non

consentono di rinviare la prova stessa alla fase del dibattimento; obbligo del giudice istruttore di provvedere alla assunzione di prova testimoniale quando l'esito di essa possa condurre all'immediato proscioglimento dell'imputato ».

SPAGNOLI. Il numero 36 è uno dei punti chiave del disegno di legge. Tuttavia, il testo governativo ne propone una formulazione a nostro avviso eccessivamente sommaria, e per questo motivo noi abbiamo presentato un emendamento integralmente sostitutivo.

La norma contenuta nel testo governativo, infatti, specifica puramente e semplicemente che il compito del giudice istruttore è quello di compiere accertamenti generici, atti non rinviabili al dibattimento, nonché atti indispensabili chiesti dall'imputato.

Ci sembra che sia opportuno sottolineare che il giudice istruttore debba e possa compiere perizie che non sempre debbono o possono essere considerate atti generici. Tra l'altro, in dottrina, questo concetto dell'atto generico è discusso e discutibile; si tratta di una ripartizione tra generico e specifico che una vecchia dottrina sosteneva e che oggi, proprio dal punto di vista teorico, è piuttosto discutibile. Ritengo quindi che anziché parlare di atti generici si debba arrivare a indicare, come compito precipuo del giudice istruttore, quello di effettuare perizie.

Per quanto riguarda la prova testimoniale, si vuole evitare che il giudice istruttore faccia l'istruttoria completa. L'assunzione di testimonianze in sede istruttoria, da parte del giudice istruttore, significherebbe compromettere o falsare il tipo di processo che stiamo costruendo; occorre quindi individuare esattamente entro quali limiti il giudice istruttore potrà assumere la deposizione testimoniale, cercando di evitare che l'indirizzo che abbiamo voluto dare al processo possa essere falsato. Ecco perché l'emendamento da noi suggerito tende ad affermare che il giudice istruttore può assumere la prova testimoniale solo quando la stessa sia indispensabile e non rinviabile al dibattimento, indicando i motivi per cui tale prova è indispensabile e non rinviabile al dibattimento.

PRESIDENTE. E se dicessimo « salvo il caso in cui ritiene opportuna e necessaria l'acquisizione del teste al fine di espletare

le funzioni che gli sono state assegnate » ? In questo modo il giudice istruttore dovrebbe stabilire se rinvia a giudizio oppure no.

SPAGNOLI. Il discorso è proprio questo: deve dire se rinvia a giudizio o meno. Per lo meno poniamo una remora; deve dire il motivo per cui questa testimonianza non è rinviabile al dibattimento.

MUSOTTO. A me non sembra necessaria questa dizione, anche perché è già compresa in quella precedente che stabilisce l'assunzione della testimonianza solo nel caso in cui questa sia indispensabile e non rinviabile al dibattimento. Se il giudice si allontana da ciò, l'atto è nullo e si può fare ricorso per cassazione.

PRESIDENTE. Quando il giudice istruttore si copre con la motivazione del tipo di quella indicata, nessuno gli può dire nulla, perché si tratta di un suo libero convincimento.

SPAGNOLI. Siccome si tratta di atti che non sono utilizzati solo dalla difesa, ma anche dalle parti in sede di contestazione (e quindi ci potrebbero essere deposizioni assunte fuori dei limiti o con motivi insufficienti o inaccettabili), ecco la necessità della motivazione.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Ma si tratta di atti che vanno al giudice del dibattimento.

SPAGNOLI. A maggior ragione si rende necessario limitare atti di questo genere e stabilire limiti ben precisi. Cioè, è necessario stabilire, in linea di principio, che, per quanto attiene alla deposizione testimoniale, i requisiti sono la indispensabilità e la non rinviabilità al dibattimento, con conseguente motivazione nel caso in cui il giudice ritenga di assumere queste testimonianze.

L'ultimo punto dell'emendamento riguarda l'assunzione della prova testimoniale quando l'esito di essa possa condurre all'immediato proscioglimento dell'imputato. Occorre dire che l'assunzione di questa prova non deve essere richiesta solo dalla difesa, ma può essere disposta anche dal giudice nel caso in cui l'esito di essa possa condurre all'immediato proscioglimento dell'imputato.

MUSOTTO. Condivido questa ultima osservazione, perché nella ricerca della verità il giudice ha questo obbligo.

PRESIDENTE. L'onorevole Accreman ha presentato i seguenti emendamenti:

*Premettere le seguenti parole:*

« 36) attribuzione al giudice istruttore - dopo aver contestualmente ascoltato il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, le parti costituite e i loro difensori - del potere di decidere l'immediato rinvio a giudizio dell'imputato, quando non siano necessarie le indagini istruttorie, o di disporre l'istruzione quando appaia necessaria per accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato »;

*Sostituire le parole:* « del potere di compiere atti di istruzione, limitati comunque soltanto agli accertamenti generici e agli atti non rinviabili al dibattimento, nonché a quelli indispensabili chiesti dall'imputato » *con le altre:* « del potere di compiere gli atti non rinviabili al dibattimento e quelli chiesti dall'imputato ».

ACCREMAN. Il contenuto del primo emendamento in sostanza riproduce la disposizione che è già stata inserita al numero 34, quindi lo ritiro.

Il secondo emendamento è nella direzione di quello illustrato ora dall'onorevole Spagnoli. Desidero far rilevare, in particolare modo all'onorevole Lospinoso Severini, che esiste una contraddizione logico-giuridica nella formulazione del numero 36. Per altro tale contraddizione è stata rilevata all'unanimità dalla dottrina e, recentemente, anche nell'ultimo convegno dei giudici istruttori che si è tenuto a Bologna.

Nonostante tutto, questa è la premessa, si sono mantenute tre istruttorie nel processo penale: la preistruttoria del pubblico ministero, l'istruttoria del giudice istruttore e quella dibattimentale. L'escogitazione dell'onorevole Valiante per mantenere la istruttoria presso il giudice istruttore (e rinunciare quindi a quel giudizio direttissimo, al rito accusatorio stretto di cui si parlava in principio anche nel disegno di legge Reale) fu quella di affermare che il giudice istruttore ha i poteri per fare la istruttoria allo scopo di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato o se invece si debba rinviarlo a giudizio. Ma a questo precipuo scopo, i poteri che si sono dati



al giudice istruttore sono tremendamente ristretti rispetto a quelli del pubblico ministero relativi all'iniziativa dell'azione penale. In concreto (l'abbiamo visto nei giorni scorsi) il pubblico ministero per iniziare l'azione penale può raccogliere ogni tipo di prova; si è parlato di interrogatorio dell'imputato, di perquisizioni, di sequestri, eccetera; si è evidenziata l'esigenza della garanzia delle parti negli atti della preistruttoria del pubblico ministero. Questo significa, però, che il pubblico ministero nella preistruttoria può fare - e farà - anche accertamenti specifici all'effetto di promuovere l'azione penale.

**PENNACCHINI**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Questo giustissimo rilievo che ella fa, onorevole Accreman, è dipeso dall'approvazione di un emendamento dell'onorevole Spagnoli. Il Governo si è fatto carico delle sue preoccupazioni.

**ACCREMAN**. L'emendamento Spagnoli ha precisato i tipi di intervento già contenuti nel disegno di legge e ha allargato ad essi la garanzia dell'intervento delle parti. Viceversa, come farà un giudice istruttore, potendo compiere solo accertamenti generici e considerato che il pubblico ministero, invece, può esperire prove specifiche, a dichiarare che l'imputato può essere assolto? Mi sembra che tra queste disposizioni vi sia una contraddizione assoluta.

Facciamo un esempio concreto: in caso di omicidio, il pubblico ministero accerterà per suo conto che c'è un cadavere, e, dopo aver acquisito le prove che indicano una determinata persona, procederà all'azione penale; il giudice istruttore, invece, si limiterà a procedere agli accertamenti generici, cioè, in pratica, a verificare se esiste un morto.

L'ultima parte dell'emendamento Spagnoli (quella che fa riferimento all'obbligo del giudice istruttore di provvedere alla assunzione di prove quando l'esito di esse possa condurre all'immediato proscioglimento dell'imputato) potrebbe, a mio avviso, sostituire l'intero numero 36, anche perché la parola « indispensabili », riferita agli atti che può compiere il giudice istruttore nell'accertare se sia possibile o meno prosciogliere l'imputato, e contenuta nel testo del disegno di legge, mi sembra assolutamente priva di senso.

In definitiva, io sarei favorevole, in ogni caso, alla soppressione del riferimento agli

accertamenti generici che il giudice istruttore può compiere e di quello agli atti « indispensabili ».

**MUSOTTO**. La situazione che si vorrebbe creare è veramente pericolosa perché da un lato si obietta che con il presente disegno di legge si istituiscono tre istruttorie, dall'altro ci si lamenta che il giudice istruttore non abbia dei compiti particolari e non possa procedere a determinati accertamenti.

Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che l'attività del pubblico ministero è preordinata all'esercizio dell'azione penale e pertanto potrebbe darsi che egli non compia alcune indagini di natura generica. È qui che interviene il giudice istruttore, integrando eventualmente una attività carente del primo.

Senza dire, poi, che nel numero 36 sono compresi tutti i concetti che ricorrono anche nell'emendamento Spagnoli. Perché, allora, dobbiamo dare una dimostrazione di sfiducia nei confronti del giudice istruttore, riponendo, invece, ogni fiducia esclusivamente nel giudice del dibattimento? Tutti i magistrati sono ugualmente degni della nostra stima.

**PRESIDENTE**. Le faccio osservare, onorevole Musotto, che l'onorevole Accreman tende ad incrementare l'intervento del giudice istruttore.

**MUSOTTO**. Vorrei che ci rendessimo conto che stiamo discutendo i principi informativi di una legge di delega, non stiamo procedendo alla formulazione dei singoli articoli. Il disegno di legge, a mio avviso, è fatto bene e non necessita di queste continue specificazioni, specialmente per quanto attiene al numero 36, che potrà essere meglio chiarito ed approfondito in sede di esercizio della delega.

**PRESIDENTE**. Vorrei osservare, dato che ci stiamo chiarendo le idee, che l'emendamento Accreman, pur se si ha l'impressione del contrario, non restringe la sfera di attività del giudice istruttore.

È vero, infatti, che tale emendamento esclude gli accertamenti generici del giudice istruttore, perché già svolti dal pubblico ministero (però possono sorgere dei dubbi in materia: infatti, non credo utile sottrarre al giudice istruttore la possibilità di approfondire gli accertamenti generici in

base ai quali il pubblico ministero ha promosso l'azione penale, qualora non gli sembrino sufficienti dal punto di vista delle prove generiche); d'altro canto, però, lo emendamento stesso tende a sopprimere lo aggettivo « indispensabili » riferito agli atti chiesti dall'imputato. Ora, io credo che la introduzione del principio della indispensabilità non sia una « mannaia », in quanto è evidente che tale principio non deve rimanere ozioso; né mi sembra che esso sia eccessivamente limitativo, perché l'effettuazione di questi atti, diretti a fini precisi, chiesta dal difensore dell'imputato deve essere accompagnata da un giudizio di congruità del mezzo al fine.

MAZZOLA. Il pubblico ministero compie una serie di atti che ritiene necessari per arrivare all'esercizio dell'azione penale; il giudice istruttore compie determinate valutazioni per accertare se si debba dar luogo al dibattimento oppure se si debba procedere al proscioglimento dell'imputato. A me sembra, pertanto, che potremmo superare l'ostacolo limitandoci ad una previsione specifica relativa agli atti che possono portare al proscioglimento dell'imputato in sede di istruttoria. Cioè, io proporrei di conservare inalterato il testo governativo del numero 36, aggiungendo, in fine, l'ultima parte dell'emendamento Spagnoli, e precisamente l'« obbligo del giudice istruttore di provvedere alla assunzione di prova testimoniale quando l'esito di essa possa condurre all'immediato proscioglimento dell'imputato ».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come preannunciato, a questo punto dobbiamo sospendere la seduta, che propongo di riprendere alle ore 16,30. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta, sospesa alle 10,20, è ripresa alle 16,30.**

PRESIDENTE. Proseguiamo l'esame del numero 36 dell'articolo 2.

L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e dal pubblico ministero ».*

MANCO. Il mio emendamento ha come scopo quello di aggiungere all'attività del giudice istruttore quella richiesta dal publi-

co ministero; ritengo che il giudice istruttore sia tenuto ad accordare, e quindi a soddisfare, nei limiti delle sue funzioni istituzionali, sia le esigenze dell'imputato sia quelle del pubblico ministero, perché è proprio sotto il profilo dell'assoluta parità di posizioni dell'accusa e della difesa che potrebbe essere impostato un nuovo processo accusatorio.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che questa mattina l'onorevole Accreman aveva presentato un emendamento tendente a concedere al giudice istruttore il potere di compiere gli atti non rinviabili al dibattimento e quelli chiesti dall'imputato, e questo perché si sosteneva che nell'attività diretta a stabilire il rinvio o meno a giudizio gli accertamenti compiuti dal giudice istruttore intanto sono legittimi ed opportuni in quanto servono per una pronuncia o una decisione di archiviazione, e quindi a questo scopo nel numero 36 del testo governativo si parla solo degli atti richiesti dalla difesa. Ricordo che l'onorevole Accreman suggerisce la soppressione del riferimento agli atti « indispensabili » chiesti dall'imputato.

MANCO. La ringrazio di questo chiarimento, signor Presidente, ma non vorrei - a conferma della mia tesi - che si confondesse il finalismo contenuto nel numero 36 con gli strumenti a disposizione del magistrato per raggiungere quello scopo. La *ratio* di tale numero 36 è quella che ella ha illustrato adesso e che è emersa anche dal dibattito svoltosi stamane. Il giudice istruttore si pone il problema se sia possibile o meno prosciogliere l'imputato. Ma deve farlo? Siamo sul piano della dialettica processuale e non vedo quindi perché il giudice istruttore non possa giungere alla conclusione di prosciogliere o meno l'imputato a seguito di accertamenti e di atti richiesti da quest'ultimo (e sono d'accordo nel sopprimere la parola « indispensabili ») e dal pubblico ministero.

SPAGNOLI. Intervengo per ribadire che, a mio avviso, la struttura del numero 36 deve rimanere essenzialmente quella contenuta nel testo governativo, in quanto ritengo inopportuno il superamento del concetto della indispensabilità che porterebbe a riaprire la possibilità di un'istruttoria lata e senza limiti.

Sarei pertanto dell'avviso di ritirare lo emendamento da me presentato, mantenendo

do, affinché sostituisca l'ultima parte del numero 36 del disegno di legge, l'ultima parte dell'emendamento stesso che, opportunamente modificata, risulterebbe così formulata: « obbligo del giudice istruttore di provvedere all'assunzione di prove quando l'esito di esse possa condurre all'immediato proscioglimento dell'imputato ».

In questo modo rimarrebbe sostanzialmente immutata l'architettura del numero 36, con la differenza che, anziché ad atti indispensabili richiesti dalla difesa (espressione che potrebbe dar luogo ad una interpretazione abbastanza equivoca), si farebbe riferimento alla disponibilità di prove, sia per impulso di parte, sia per impulso del pubblico ministero, sia, infine, per impulso del giudice.

ACCREMAN. Sono allora pronto a ritirare anche il mio secondo emendamento, purché la capacità di prova sia ampliata a tutte le prove di un certo valore.

MANCO. La prima parte del numero 36 prevede l'attribuzione al giudice istruttore della facoltà di compiere alcuni atti al fine ad accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato oppure se sia necessario pervenire al dibattimento; l'ultima parte, invece, come sarebbe modificata dall'emendamento Spagnoli, contemplerebbe un obbligo dello stesso magistrato di assumere prove qualora l'esito di queste possa condurre all'immediato proscioglimento dell'imputato: a me sembra che queste due disposizioni sarebbero contraddittorie e sottopongo quindi tale osservazione all'attenzione del collega Spagnoli.

MAZZOLA. L'obbligo in questione si riferirebbe esclusivamente alle prove che possano condurre al proscioglimento dell'imputato; per quanto riguarda invece le prove di ordine diverso, il giudice istruttore, qualora non le ritenga indispensabili, non è obbligato ad assumerle.

MANCO. Allora la questione assume una importanza fondamentale. Infatti, in base a tale norma, il giudice istruttore avrebbe la facoltà di compiere gli atti più importanti (cioè quelli previsti nella prima parte del numero 36), e viceversa l'obbligo di compiere altri atti non così rilevanti quanto i primi.

MAZZOLA. Per assolvere, il giudice istruttore può assumere anche prove gene-

riche, mentre se deve mandare a giudizio l'imputato allora deve limitarsi ad assumere le prove indispensabili.

SPAGNOLI. È esatto. L'emendamento iniziale riguardava la pura prova testimoniale, prevedendo che la prova testimoniale potesse essere assunta dal giudice istruttore soltanto se indispensabile e non rinviabile al dibattimento; tuttavia, la prova testimoniale doveva comunque essere formata se suscettibile di condurre all'immediato proscioglimento. Per concludere, la logica dell'emendamento era quella di predisporre una limitazione all'assunzione della prova testimoniale.

MANCO. Resta il problema che nell'un caso si parla di « attribuzione » e nell'altro di « obbligo ».

CASTELLI. Si potrebbe usare il termine « assunzione ».

PRESIDENTE. Ritengo sia una distinzione troppo sottile in materia di delega; tra l'altro il termine « assunzione » significa di nuovo obbligo, mentre se usiamo il termine « attribuzione » diamo al concetto il significato di facoltà. Altrimenti si dovrebbe operare nel senso di precisare la dizione « attribuzione di poteri » configurando un potere-dovere.

MANCO. Non ho alcuna difficoltà ad accettare la sostituzione del termine « attribuzione » con il termine « obbligo ».

MAZZOLA. Si potrebbe tornare alla prova testimoniale, perché in effetti l'atto dal quale può discendere direttamente il proscioglimento è la prova testimoniale e non la perizia.

MANCO. Non è vero. Anzi, quelli sono gli atti più importanti.

CASTELLI. Insisto nel ritenere che se usiamo il termine « assunzione » non adoperiamo una formulazione statuente un obbligo.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Mi rendo perfettamente conto delle osservazioni formulate dal collega Manco. Infatti, usando due diversi termini si vengono a creare due posizioni diverse del giudice istruttore per atti che sono sempre necessari per un

determinato fine; pertanto io sarei dell'avviso di usare in tutti e due i casi il termine « obbligo ».

Non bisogna dimenticare che quando attribuiamo al giudice istruttore il potere di compiere determinati atti, questi ultimi sono sempre finalizzati innanzitutto al proscioglimento dell'imputato.

SPAGNOLI. Nella prima parte del numero 36 si potrebbe usare il termine « effettuazione »; nella seconda parte, invece, il termine « assunzione ». È inutile parlare di « attribuzione del potere ».

PRESIDENTE. Vorrei osservare che, purtroppo, nell'elaborazione del disegno di legge si è seguito un sistema, per così dire, un po' barocco, distinguendo tra « potere », « attribuzione del potere », « facoltà », « potere-dovere », eccetera.

ACCREMAN. Io sono contrario ad inserire la parola « obbligo » in qualunque fattispecie prevista, perché ciò porterebbe a gravare il giudice istruttore con una somma di adempimenti necessari che viceversa non sussisterebbero se fosse libero di decidere quali atti servono o meno ad un determinato scopo.

MAZZOLA. Se si vuole evitare la parola « obbligo » si potrebbe trasformare l'emendamento in questo senso: « con specifico riferimento alle prove che possano condurre all'immediato proscioglimento dell'imputato ».

MANCO. Ed il pubblico ministero ?

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Al riguardo provvede il numero 39.

SPAGNOLI. Ho qualche riserva sulla formulazione suggerita dall'onorevole Mazzola.

CASTELLI. Invece di ricorrere ad una costruzione due volte barocca, potremmo adottare una formulazione del seguente tenore: « compimento da parte del giudice istruttore, al fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato ovvero se sia necessario il dibattimento, di atti di istruzione », e poi (ometto di leggere il periodo intermedio) « assunzione delle prove il cui esito possa condurre al proscioglimento dell'imputato ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo deve ribadire il suo rammarico per il fatto che, quando degli emendamenti vengono ritirati a seguito dell'approfondimento del dibattito, si tende per altro a formulare nuove proposte di modifica che non rappresentano certo un miglioramento al testo governativo.

Ero contrario all'emendamento presentato inizialmente dall'onorevole Spagnoli, perché non diceva nulla di nuovo rispetto a quanto già prescritto dal numero 36: introduceva l'assunzione della prova testimoniale, quando l'attribuzione al giudice istruttore del potere (o dell'obbligo ? parleremo anche di questo) di compiere atti istruttori che cos'è se non l'attribuzione del potere di assumere anche la prova testimoniale ?

La verità è che si vogliono dare due anime a questo nuovo processo penale: l'una fatta di concentrazione, di oralità, di immediatezza, di istruzione ristrettissima, e l'altra tendente all'immediato proscioglimento dell'imputato. A questo punto occorre rendere più chiari gli obiettivi che si vogliono perseguire.

Ho l'impressione che si voglia dare al legislatore delegato un vestito talmente stretto da non consentirgli neppure un centimetro di discrezionalità. Se è in questa direzione che si vuole procedere, allora conviene redigere direttamente il nuovo codice di procedura penale, e non una legge di delega, che di questo passo non vedrebbe mai la luce.

Vorrei scusarmi per questo sfogo ma, purtroppo, queste stesse doglianze sono già state da me espresse, ripetutamente, senza che avessero alcun esito.

Che cosa si vuol lasciare alla discrezionalità del legislatore delegato ? Soltanto quello che non si riesce a risolvere in questa sede ? Accade talvolta che, infatti, di fronte a contraddizioni continue (quale, ad esempio, quella riguardante l'adozione dei termini « potere », « obbligo », « potestà »), sia adottata una dizione generica affinché sia il legislatore delegato a risolvere il dilemma.

Non dimentichiamo che stiamo esaminando un disegno di legge che è stato vagliato minuziosamente dal Parlamento per due legislature. Non mi sembra il caso di contestare puntualmente qualsiasi statuizione di esso.

SPAGNOLI. Noi abbiamo il diritto di esaminare il disegno di legge e di presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Sono anch'io convinto che abbiamo esagerato nel mettere in atto la nostra volontà riformatrice rispetto a questo disegno di legge: mi pare però che ora la situazione sia migliorata.

COCCIA. Vorrei far notare, ad onore della Commissione, che nel giro di due settimane sono stati approvati molti numeri dell'articolo 2 del disegno di legge. Questa constatazione ci consente di affermare che stiamo procedendo con responsabilità, spedatamente, nello spirito che deve animare una discussione parlamentare.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Tornando al tema del nostro dibattito, debbo dichiarare che negli interventi dei colleghi ho colto una certa insicurezza: alcuni approfondimenti, infatti, possono anche sembrare suggeriti, ma possono anche esser causa di quegli inconvenienti di cui prima parlavo, mentre ciò non avverrebbe se approvassimo il testo proposto dal Governo. I dubbi, le precisazioni ulteriori che sono emersi dal dibattito fanno presupporre la presenza di indirizzi contrastanti in seno alla Commissione: pertanto, poiché ritengo il disegno di legge esauriente, completo, analitico, mi dichiaro contrario a tutti gli emendamenti proposti al numero 36 ed insisto per l'approvazione del testo governativo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Castelli e Mazzola hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il n. 36 con il seguente:*

« 36) compimento da parte del giudice istruttore, al fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato ovvero se sia necessario il dibattimento, di atti di istruzione, limitati comunque soltanto agli accertamenti generici, agli atti non rinviabili al dibattimento e a quelli indispensabili chiesti dall'imputato e all'assunzione delle prove il cui esito possa condurre all'immediato proscioglimento dell'imputato ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Con l'espressione «atti indispensabili chiesti dall'imputato» l'accertamento è subordinato

alla richiesta del difensore: di conseguenza, in caso di inerzia di quest'ultimo, il giudice si trova nella impossibilità di agire. Per evitare il ripetersi di questa situazione, io riterrei pertanto opportuno sopprimere, nell'emendamento Castelli, le parole: « e a quelli indispensabili chiesti dall'imputato ».

SPAGNOLI. Sono favorevole all'emendamento Castelli, nonché alla modifica suggerita dal relatore, e pertanto ritiro il mio emendamento.

ACCREMAN. Concordo con l'onorevole Spagnoli, e ritiro il mio emendamento.

CASTELLI. Anche a nome dell'onorevole Mazzola, modifico il mio emendamento nel senso indicato dal relatore.

PRESIDENTE. Pertanto, il testo dell'emendamento presentato dagli onorevoli Castelli e Mazzola, risulta così formulato:

*Sostituire il numero 36) con il seguente:*

« 36) compimento da parte del giudice istruttore, al fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato ovvero se sia necessario il dibattimento, di atti di istruzione, limitati comunque soltanto agli accertamenti generici, agli atti non rinviabili al dibattimento ed all'assunzione delle prove il cui esito possa condurre all'immediato proscioglimento dell'imputato ».

MANCO. A seguito della formulazione di questo nuovo testo, ritiro il mio emendamento.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono contrario all'approvazione di questo emendamento perché in pratica esso è una ripetizione del testo governativo ed inoltre perché dalla sua confusa formulazione non si comprende se il giudice istruttore sia titolare di un dovere oppure di un potere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Castelli-Mazzola interamente sostitutivo del numero 36, accettato dal relatore, sul quale il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario.

*(E approvato).*

Poiché ai due numeri successivi non sono stati presentati emendamenti e nessuno

chiede di parlare, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

« 37) facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento delle indagini ».

(È approvato).

« 38) potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali ».

(È approvato).

Do lettura del numero successivo:

« 39) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e delle parti private di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili - salvo i casi di assoluta urgenza - nonché negli esperimenti giudiziali, nelle perizie; e, inoltre, di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali ».

L'onorevole Accreman ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole* « e, inoltre, di assistere ad ogni atto istruttorio », *con le altre:* « e, inoltre, di partecipare ad ogni atto istruttorio ».

ACCREMAN. Se non si desse ai difensori delle parti la possibilità di partecipare con pieno diritto a queste operazioni, si avrebbe una situazione contraddittoria, in quanto nella preistruttoria del pubblico ministero è stato sancito il potere di partecipazione con ogni diritto del difensore dell'imputato.

PRESIDENTE. L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere le parole:* « ed escluse le ispezioni corporali ».

MANCO. E a tutti nota l'estrema importanza che può avere la partecipazione alle ispezioni corporali ai fini del processo. Non vedo perché questo intervento non debba essere considerato alla stessa stregua degli altri interventi tecnici.

PRESIDENTE. L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, le parole:* « facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle

parti di nominare, per le perizie, consulenti tecnici; facoltà del pubblico ministero e dei difensori, mentre partecipano agli atti di istruzione, o prima del compimento di essi, di formulare oralmente, al giudice istruttore, richieste, istanze, osservazioni e riserve e obbligo del giudice istruttore di provvedere immediatamente su di esse; obbligo del giudice istruttore di acquisire gli elementi e di assumere i mezzi di prova indicati o proposti con i limiti di cui al n. 36 ed entro i termini previsti dal n. 41; partecipazione al pubblico ministero e ai difensori delle registrazioni effettuate di comunicazioni telefoniche; diritto del pubblico ministero e dei difensori al deposito dei nastri e di chiedere la trascrizione ».

SPAGNOLI. Praticamente questo emendamento reca una specificazione del concetto già contenuto nell'emendamento, presentato dal collega Accreman, relativo alla partecipazione agli atti di istruzione, anche se contiene alcune ulteriori innovazioni.

La prima è quella di specificare la facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di nominare dei consulenti tecnici e dei periti; la seconda innovazione consiste nella specificazione delle modalità di partecipazione agli atti di istruzione, cioè il diritto che in questo ambito assumono le parti di formulare oralmente al giudice istruttore richieste, istanze, osservazioni e riserve e l'obbligo di quest'ultimo di provvedere immediatamente ad esse. È infine previsto l'obbligo del giudice istruttore di acquisire gli elementi e di assumere i mezzi di prova indicati o proposti con i limiti di cui al numero 36 ed entro i termini previsti dal numero 41.

In effetti, queste disposizioni potrebbero risultare una ripetizione del concetto contenuto nell'emendamento dell'onorevole Accreman e quindi non vi insisto; mentre ritengo che valga la pena di sottoporre all'attenzione dei colleghi l'ultima parte del mio emendamento, relativa alle registrazioni. In pratica, con essa si vuole che le registrazioni effettuate vengano immediatamente comunicate alle parti e che nello stesso tempo si possano mettere a disposizione del pubblico ministero e dei difensori i nastri depositati, con facoltà di chiederne la trascrizione.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi, ed in particolare all'onorevole Spagnoli, che il problema delle inter-

cezzazioni telefoniche è all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

MANCO. Io sono favorevole alla parte dell'emendamento Spagnoli relativa alla facoltà di richiedere le perizie, mentre sono contrario alle restanti parti di esso, ed in particolare a quelle relative agli obblighi del giudice istruttore.

SPAGNOLI. Vorrei tuttavia sapere se, a giudizio dei colleghi, la prima parte del numero 39, nel testo governativo, comprende la facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di nominare consulenti tecnici per le perizie.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Direi di sì. Ciò discende, del resto, dal generale principio di parità tra accusa e difesa, sancito dal numero 2.

SPAGNOLI. Allora ritiro il mio emendamento, in quanto risulta l'unanime convincimento della Commissione sulla implicita previsione, nel numero 2, anche della facoltà di nominare consulenti tecnici di parte nel caso previsto dalla prima parte del numero 39. Mi riservo peraltro di riproporre l'ultima parte del mio emendamento, riguardante le registrazioni telefoniche, dopo avere esaminato il testo che sarà formulato al riguardo dall'altro ramo del Parlamento.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Accetto l'emendamento Accreman perché sono d'accordo con la sostituzione del concetto di « assistenza » con il concetto di « partecipazione » ad ogni atto istruttorio da parte del pubblico ministero, dei difensori dell'imputato e delle parti private; ed accetto altresì l'emendamento Manco che tende ad escludere la presenza degli stessi alle ispezioni corporali.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo, in linea di massima, non era contrario alla nomina dei consulenti tecnici di parte per le perizie, anche se ciò non favoriva certo la celerità dei processi, mentre, per quanto riguarda le registrazioni telefoniche, riteneva più opportuno rimettersi alla normativa più puntuale ed appropriata contenuta nel provvedimento all'esame del Senato.

Sono invece contrario all'emendamento dell'onorevole Manco, il quale, ritenendo

che alle ispezioni corporali debbano assistere anche il pubblico ministero, i difensori dell'imputato e le parti private, propone la soppressione della dizione « ed escluse le ispezioni corporali ». Io vorrei osservare in proposito che, poiché in generale procedono a tali ispezioni professionisti di sicura e provata serietà (e, quindi, non semplici periti), non mi sembra necessario far subire alla persona sottoposta ad ispezione la presenza degli altri protagonisti del processo, in quanto l'esigenza di giustizia che si vuole soddisfare viene realizzata ugualmente.

Accetto invece l'emendamento Accreman.

MANCO. Poiché è emerso dal dibattito che è implicito il divieto per il pubblico ministero, per i difensori e per le parti private di assistere alle ispezioni corporali, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Accreman, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il numero 39, che, con l'emendamento dianzi approvato, risulta così formulato:

« 39) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e delle parti private di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili - salvo i casi di assoluta urgenza - nonché negli esperimenti giudiziali, nelle perizie; e, inoltre, di partecipare ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali ».

(È approvato).

Do lettura del numero successivo:

« 40) facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione di ogni verbale istruttorio ».

L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, le parole:* « e di ogni altro atto istruttorio ».

MANCO. Ho ritenuto di presentare tale emendamento in quanto, se si sottilizza sulla differenza tra verbalizzazione di un atto

ed atto che pur esiste senza verbalizzazione, quest'ultimo verrebbe a non essere compreso nel numero 40. Se, comunque, siamo d'accordo nell'intendere che tutti gli atti siano da considerare verbalizzati, rinunzio anche a questo emendamento.

**PRESIDENTE.** È meglio, perché il suo emendamento potrebbe dar luogo a malintesi. Per atti istruttori, infatti, si potrebbero altrimenti intendere anche gli atti nel momento della loro effettuazione.

**LOSPINOSO SEVERINI, Relatore.** Sono favorevole all'approvazione del numero 40 nel testo governativo.

**MANCO.** Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il numero 40 nella formulazione del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura del numero successivo:

« 41) previsione, per il compimento degli atti di istruzione, di un periodo non superiore ai 12 mesi, salvo una proroga di 6 mesi che il tribunale in camera di consiglio può concedere quando ricorrano giustificati motivi ».

L'onorevole Accreman ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « di un periodo non superiore ai 12 mesi, salvo una proroga di 6 mesi », *con le parole:* « di un periodo non superiore a sei mesi salvo una proroga di tre mesi ».

**ACCREMAN.** Questo emendamento si illustra da sé.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

« 41) previsione, per il compimento degli atti di istruzione, di un periodo non superiore agli otto mesi, decorrenti dal provvedimento di cui ai numeri 27 e 33; previsione che il termine di otto mesi possa essere prorogato una sola volta, per un periodo non superiore a quattro mesi, unicamente quando occorra procedere a perizia e questa sia resa necessaria dagli elementi

acquisiti in esito agli atti di istruzione già compiuti e non sia rinviabile al dibattimento; sulla concessione o sul diniego della proroga decide inoppugnabilmente il giudice competente per il dibattimento, in contraddittorio del pubblico ministero e dei difensori, sentito l'imputato; il giudice competente per il giudizio, quando nega la proroga, dispone il deposito degli atti ».

**SPAGNOLI.** La proroga dovrebbe poter essere richiesta soltanto nel caso in cui occorra una perizia la cui necessità sorga da atti istruttori già compiuti e non sia rinviabile al dibattimento nel senso che sia di scarsa entità. Poiché il disegno di legge stabilisce che la proroga deve essere concessa dal tribunale in camera di consiglio, ci sembrerebbe opportuno che questo momento di valutazione da parte del tribunale avvenisse in contraddittorio delle parti, e, nel caso in cui il giudice ritenesse di dover negare la proroga, egli dovrebbe ordinare l'immediato deposito degli atti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « di un periodo non superiore ai 12 mesi, salvo una proroga di 6 mesi », *con le parole:* « di un periodo non superiore agli otto mesi, salvo una proroga di quattro mesi ».

**MANCO.** Lo do per svolto.

**ACCREMAN.** Vorrei sottoporre all'attenzione del Governo questa osservazione: il punto su cui stiamo discutendo è di fondamentale importanza, perché esso tratta dell'abbreviazione dei termini entro cui deve svolgersi l'istruttoria del processo penale. L'onorevole Pennacchini potrebbe nutrire delle perplessità in merito a tale riduzione nel caso in cui l'istruttoria, così come è oggi configurata, non subisse modificazioni. Ma poiché noi abbiamo definito tale fase del processo in una certa maniera, non credo che i dubbi avanzati in merito alla possibilità di dar vita ad un tipo di processo più rapido abbiano ragione d'essere.

**SPAGNOLI.** Io comprendo quali obiezioni possano essere sollevate su questo punto. Tuttavia, noi non riteniamo di poter subordinare l'adozione di termini brevi per la fase istruttoria ad una situazione contingente. Noi tutti ci auguriamo che il



provvedimento tendente a restringere i tempi dell'istruttoria contribuisca fortemente a risolvere tale situazione: d'altra parte non possiamo assolutamente permettere che certe contingenze ci condizionino, e dobbiamo invece adoperarci per la loro rimozione.

MANCO. Mi sembra che l'emendamento del collega Spagnoli sposti i binari sui quali dovrebbe scorrere il tipo di processo accusatorio che si sta cercando di instaurare. Noi abbiamo già dato al giudice istruttore un credito ed una stima notevolissimi per la conduzione della istruttoria: egli ora riveste un ruolo più importante e decisivo di quello rivestito in precedenza. A questo punto, invece, mi pare che si tenda a ridimensionare la figura di questo magistrato, e non tanto sotto il profilo dei limiti temporali imposti alla sua azione, quanto dal punto di vista delle funzioni attribuitegli. Infatti, alcuni vorrebbero circoscrivere la possibilità di chiedere una proroga solo ad una ipotesi: questa norma, a mio avviso, sarebbe molto grave, pesante e contraria alla posizione che abbiamo cercato di conferire al giudice istruttore.

SPAGNOLI. Non è un problema di stima.

MANCO. Naturalmente, sto alludendo al credito funzionale di cui egli dovrebbe godere in relazione all'attività che deve svolgere. In sostanza, l'emendamento Spagnoli conferisce al giudice istruttore la facoltà di chiedere una proroga di alcuni mesi, stabilendo tuttavia che il giudice del dibattimento decida sul merito dell'attività svolta dal giudice istruttore, concedendogli una proroga solo nel caso in cui egli ritenga necessario procedere a perizia dopo il compimento degli atti istruttori. Di conseguenza, se il giudice istruttore, dopo aver chiuso l'istruttoria, ritenesse opportuna, ai fini del proscioglimento dell'imputato, una proroga indipendentemente dalla necessità di effettuare una perizia, verrebbe a trovarsi nella impossibilità di agire in tal senso. Pertanto, il giudice del dibattimento assumerebbe la veste di un vero e proprio giudice di legittimità sull'operato del giudice istruttore: ciò appesantirebbe il processo e non verrebbe quindi rispettata l'esigenza di rapidità da tutti messa in luce.

SPAGNOLI. La decisione del tribunale è prevista anche nel testo governativo del

numero 41, ed ha una portata più ampia di quella contemplata dal nostro emendamento, in quanto il tribunale potrebbe concedere la proroga solo sulla base di giustificati motivi, cioè dopo aver compiuto una valutazione più complessa di quella indicata nella nostra proposta di modifica, che subordina tale concessione alla necessità di una perizia e alla non rinviabilità di questa al dibattimento.

MANCO. Non vi è alcuna differenza: il giudice istruttore riterrà opportuno eseguire o meno la perizia sulla base degli atti istruttori compiuti. Quando il giudice del dibattimento si esprime al riguardo, non prende solo in esame la richiesta della perizia, ma anche le attività precedenti che hanno portato il giudice istruttore a chiedere la perizia.

MAZZOLA. Ritengo che la parte dello emendamento presentato dall'onorevole Spagnoli che si riferisce alla necessità di una perizia non possa essere accolta, e nello stesso tempo sono dell'avviso che sia meglio lasciare in vita la dizione contenuta nel numero 41 del disegno di legge, in quanto consente una maggiore possibilità al giudice istruttore di approfondire altri elementi che non siano quelli della perizia.

Non sarei neanche d'accordo sulla procedura prevista per instaurare il contraddittorio, per evidenziare un'esigenza peraltro presente fino ad ora nel testo al nostro esame. Per concludere, per quanto riguarda i termini sarei dell'opinione di lasciare quelli attualmente previsti nel numero 41.

SABBATINI. La procedura secondo la quale si dovrebbe andare in camera di consiglio per giudicare e decidere se si debba concedere la proroga, sentite le parti, ritengo che darebbe origine ad un appesantimento del giudizio.

Chiedo a me stesso, prima che agli altri, se non sia il caso di escludere la facoltà di proroga, con la previsione di un periodo congruo, ma non superiore ad un certo numero di mesi. In tal modo si eviterebbe di appesantire ulteriormente il procedimento.

SPAGNOLI. Se si giungesse ad una soluzione che prevedesse un periodo massimo di dodici mesi, potremmo essere d'accordo.

ACCREMAN. Se venisse presentato un emendamento in questo senso, potrei ritirare il mio.

CASTELLI. Potremmo trovarci di fronte a processi, per esempio nel settore fallimentare, che necessitano di perizie contabili per le quali dodici mesi potrebbero non essere sufficienti.

SPAGNOLI. Non bisogna dimenticare che abbiamo approvato una legge che prevede per le perizie contabili un periodo di due mesi con una proroga di altri due mesi; pertanto il problema non dovrebbe neppure presentarsi.

Se il suggerimento dell'onorevole Sabbatini trovasse il conforto di tutti i gruppi politici, potrei ritirare il mio emendamento.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. In tutta franchezza devo dire di non condividere la proposta formulata dal collega Sabbatini, anche in considerazione delle discussioni che ci furono su questo argomento nel corso dell'altra legislatura. Infatti, il termine previsto al numero 41 fu il punto di convergenza delle varie tesi allora sostenute.

ACCREMAN. Abbiamo più volte ribadito che il giudice istruttore deve svolgere la sua attività al fine di accertare se l'imputato possa essere immediatamente prosciolto.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Certamente, e nulla gli impedisce di pervenire a tale conclusione prima dello scadere dei diciotto mesi.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Io potrei accettare soltanto la modifica proposta dall'onorevole Mazzola, tendente ad inserire, dopo le parole « può concedere », le parole « sentite le parti ».

SPAGNOLI. Pregherei il relatore di valutare anche la proposta dell'onorevole Sabbatini.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. In linea di massima resto invece dell'avviso di rigettare tutte le proposte di modifica e di approvare il numero 41 nel testo del disegno di legge.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ringrazia il relatore per aver ricordato come il punto al nostro esame costituisce il frutto di approfondite discussioni svoltesi nelle passate legislature, nelle quali era da tutti sentita la necessità di stabilire dei termini abbreviati ed era da tutti parimenti avvertita l'esigenza di non far passare al dibattimento, attraverso una compressione dell'istruttoria, procedimenti non vagliati dal giudice istruttore.

Ecco perché si convenne unanimemente sulla necessità di indicare il termine di dodici mesi più sei di proroga, non come facoltà di spaziare entro tali termini, ma fermo restando l'obbligo di chiudere la istruttoria al più presto, per assicurare la famosa immediatezza e concentrazione del dibattimento di cui al numero 51 del disegno di legge.

Non è infrequente il caso (ed è per questo che non posso accettare questa conglobazione in un unico termine) di istruttorie con decine di imputati. In questo caso, cioè, gli atti preliminari esigono un certo margine di tempo per essere compiuti e se non fosse prorogabile il periodo di tempo concesso al giudice istruttore non faremmo altro che trasferire determinati accertamenti dalla sede istruttoria alla sede dibattimentale.

Per questi motivi mi dichiaro contrario a tutte le proposte di modifica del numero 41 fin qui avanzate.

PRESIDENTE. Poiché è imminente una votazione in Assemblea, sospendo la seduta per dar modo ai componenti la Commissione di prendervi parte.

La seduta, sospesa alle 18, è ripresa alle 18,20.

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole: « 12 mesi » con le altre: « dieci mesi » e le parole: « di 6 mesi » con le altre: « sino a quattro mesi ».*

CASTELLI. L'emendamento prevede per la proroga un termine di quattro mesi per ricollegarlo al periodo massimo consentito per l'effettuazione della perizia; per il resto, verrebbe adottata una soluzione intermedia tra il termine proposto dal testo governativo e quello previsto dall'emendamento Spagnoli.

ACCREMAN. Sulla base di questa nuova proposta, ritiro il mio emendamento.

SPAGNOLI. Anche io ritiro il mio emendamento.

MANCO. Anche io, onorevole Presidente, ritiro la mia proposta di modifica.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono d'accordo sulla formulazione proposta dal collega Castelli.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo il parere contrario del Governo all'approvazione di questo emendamento.

CASTELLI. Insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Castelli, accettato dal relatore e sul quale il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario.

(È approvato).

Pongo in votazione il numero 41 dell'articolo 2, con la modifica testé apporata.

(È approvato).

Do lettura del numero successivo:

« 42) deposito nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, al termine dell'istruttoria ».

L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

« 42) completata l'istruttoria, il giudice istruttore, previo deposito in cancelleria degli atti e documenti del processo, invita il pubblico ministero e i difensori delle parti a sottoporre, contestualmente e oralmente, nei cinque giorni dal deposito, le rispettive conclusioni ed osservazioni ».

SPAGNOLI. Il nostro emendamento è preordinato al fine di snellire anche la procedura relativa a questo punto: poiché l'istruttoria inizia e termina con un contraddittorio, anziché porre termini lunghi per la requisitoria, il deposito delle memorie, eccetera, noi riterremmo più semplice sostituire questi atti con uno scambio di opinioni e di osservazioni in base alle quali

il giudice istruttore potrebbe poi assumere le sue decisioni.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono d'accordo, pur rendendomi conto che con l'introduzione di questa norma usciremmo dal meccanismo dell'attuale procedura.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo circa la opportunità della introduzione di questo principio, però nutro delle perplessità sulla sua applicazione pratica.

SPAGNOLI. A ciò provvederà il legislatore delegato.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma occorre considerare che in cinque giorni le parti dovrebbero trovare il tempo per riunirsi contestualmente e dar luogo ad una specie di anticipo del dibattimento. Tutto ciò al solo scopo di fornire ulteriori elementi di giudizio al giudice istruttore prima di formulare la sentenza istruttoria. Io proporrei di mantenere fermo il termine di cinque giorni, eliminando però la dizione « oralmente e contestualmente »: in pratica, la contestualità è implicita nella brevità dei termini. L'oralità, infine, potrà essere eventualmente introdotta dal legislatore delegato.

PRESIDENTE. L'onorevole Spagnoli ha modificato come segue il suo emendamento:

*Aggiungere, in fine, le parole:* « ed invito da parte del giudice istruttore al pubblico ministero ed ai difensori delle parti a sottoporli, nei cinque giorni dal deposito, le rispettive conclusioni ed osservazioni ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono senz'altro favorevole al nuovo testo dell'emendamento Spagnoli.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Spagnoli, nel testo modificato di cui ho già dato lettura, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Do lettura del numero 42 che, a seguito dell'emendamento testé approvato, risulta del seguente tenore:

« 42) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, al termine dell'istruttoria, ed invito da parte del giudice istruttore al pubblico ministero ed ai difensori delle parti a sottoporli, nei cinque giorni dal deposito, le rispettive conclusioni ed osservazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo il numero 42 aggiungere il seguente:*

« 42-bis) perentorietà dei termini di cui ai numeri 31 e 41. Inutilizzabilità al dibattimento degli atti compiuti dopo lo scadere dei relativi termini ».

SPAGNOLI. L'emendamento si illustra da sé.

CASTELLI. È ovvio che se si stabilisce la perentorietà dei termini, gli atti compiuti dopo la scadenza dei termini sono nulli.

SPAGNOLI. Ritiro la seconda parte dell'emendamento presentato, che resta pertanto così formulato:

« 42-bis) perentorietà dei termini di cui ai numeri 31 e 41 ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Spagnoli, con l'intervenuta soppressione della seconda parte di esso.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole, anche se è dell'idea che la disposizione troverebbe più idonea collocazione nei numeri 31 e 41.

PRESIDENTE. A ciò potrà provvedersi in sede di coordinamento. Pongo in votazione il numero 42-bis, presentato dall'onorevole Spagnoli, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Credo possa restare inteso che, in sede di coordinamento, la disposizione del nu-

mero 42-bis verrà trasferita nei numeri 31 e 41, con i necessari adattamenti formali.

(Così rimane stabilito).

Do lettura del numero successivo:

« 43) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, nella quale sia determinata l'imputazione e risultino indicati gli elementi di prova a carico dell'imputato e ferma la possibilità di nuove contestazioni in dibattimento, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento ».

MANCO. Vorrei chiedere all'onorevole Lospinoso Severini e al rappresentante del Governo se l'inciso « e ferma la possibilità di nuove contestazioni in dibattimento » si riferisca esclusivamente a ciò che è previsto dal codice vigente sulle contestazioni in dibattimento, o se viceversa estenda questo concetto. In questa ultima ipotesi nascerebbero in me delle preoccupazioni.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Credo sia nell'ambito e nei limiti dell'attuale possibilità di contestazione.

ACCREMAN. Lo stabiliremo quando arriveremo a determinare le attribuzioni del giudice del dibattimento.

MANCO. Quando ho sollevato il quesito mi sono posto il problema di garantire l'imputato.

CASTELLI. Quando parleremo del potere del giudice del dibattimento affronteremo la specifica questione.

MANCO. A questo punto son costretto a formalizzare la mia proposta in un preciso emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere le parole:* « e ferma la possibilità di nuove contestazioni in dibattimento ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non avrei difficoltà ad accettare l'emendamento Manco, se però la sua approvazione non pregiudicasse la possibilità di riesaminare la questione allorché definiremo i poteri del giudice del dibattimento.

CASTELLI. Sono d'accordo.

MAZZOLA. Sono d'accordo.

SPAGNOLI. Il problema consiste nello stabilire se il giudice del dibattito possa o meno fare contestazioni. Se può farlo, tanto vale tener fermo, al numero 43, l'inciso in esame.

MUSOTTO. Sono contrario all'emendamento Manco. L'inciso deve figurare in questo punto del provvedimento.

SPAGNOLI. Concordo con l'onorevole Musotto.

PRESIDENTE. Faccio presente che, in sede di legge di delega, non sembra determinante l'ordine di collocazione di un determinato principio.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione per quanto concerne l'emendamento Manco.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario alla soppressione delle parole indicate nell'emendamento Manco, che peraltro possono essere collocate in uno dei numeri successivi dell'articolo 2. L'importante è che il principio resti. Mi rimetto pertanto alla Commissione.

MANCO. Insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Manco, per il quale il relatore ed il Governo si sono rimessi alla Commissione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il numero 43, nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18,40.**